

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ARTT. 700 C.P.C.

con contestuale richiesta di autorizzazione alla notifica ex art. 151 c.p.c.

ai controinteressati mediante pubblicazione sul sito MIUR

Per la sig.ra **Anna Maiello**, nata a San Nicola La Strada (CE) il 02.10.1959 e ivi residente alla via Vincenzo Bellini, n. 21, C. F. MLLNNA59R42I056E rapp.ta e difesa, giusta mandato in calce su foglio separato, dall'avv. Maria Laura Rita Laudadio (PEC: marialauraritalaudadio@avvocatinapoli.legalmail.it - C.F.: LDDMLR61C62B180L) e dall'avv. Paola Ammendola (C.F.: MMNPLA80S55F839K - PEC: paola.ammendola@pecavvocatinola.it) con i quali elett.te domicilia in Milano alla via Bigli, n. 21 presso lo Studio dell'Avv. Sabino Laudadio, dove è possibile trasmettere ogni eventuale comunicazione, nonchè al seguente numero di fax: 081.682855

CONTRO

II MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA in persona del Ministro, legale rapp.te p.t. (C.F. 80185250588)

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA (C.F. 97254200153) in persona del legale rapp.te p.t.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA – AMBITO TERRITORIALE DI MILANO (C.F. 80099830152) in persona del legale rapp.te p.t.

L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA (C.F. 80039860632) in persona del legale rapp.te p.t.



**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA –
AMBITO TERRITORIA DI CASERTA (C.F. 80100690611)** in persona
del legale rapp.te p.t..

**L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO (C.F.
97248840585)** in persona del legale rapp.te p.t.

NEI CONFRONTI

Di tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimenti – piano di mobilità straordinario ex art. 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015 – del personale docente di ruolo, per tutti gli ambiti territoriali nazionali del convenuto ministero, validi per l'a.s. 2016/2017, per la classe di concorso SCUOLA PRIMARIA che in virtù dell'accoglimento del presente ricorso verrebbero scavalcati in graduatoria dalla ricorrente.

PER L'ACCERTAMENTO DEL DIRITTO

Della insegnante Anna Maiello alla assegnazione di sede ricompresa nell'Ambito territoriale Regione Campania, Provincia Caserta, Ambito 07 o, comunque, ad Ambito territoriale viciniore al Comune di residenza tra quelli indicati nella domanda di mobilità in ordine di preferenza.

FATTO

La dott.ssa Anna Maiello è docente con contratto di lavoro a tempo indeterminato di scuola primaria.

La docente, inserita nella GAE della scuola primaria, in attuazione dell'art. 1, comma 98, lettera C – Piano Straordinario di assunzioni contemplato dalla legge n. 107/2015, è stata destinataria di proposta di assunzione dall'U.S.R. della Campania (doc. 4).



In particolare, la ricorrente, alla data di pubblicazione della Legge 107 del 13.07.2015, era inserita nella graduatoria ad esaurimento in posizione 189 con punti 123 (doc. n. 4).

La proposta di assunzione è stata tempestivamente accettata dalla docente per il tramite delle funzioni del sistema informativo del MIUR e conservata nell'archivio personale del sistema Polis (doc 5).

In data 27.11.2015 è stato sottoscritto tra le parti contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con decorrenza giuridica dal 01.09.2015 ed economica dalla data di effettiva assunzione in servizio, per numero 24 ore settimanali di lezione (doc.6) .

La dott.ssa Maiello, per l'a.s. 2015/2016 è stata assegnata su sede provvisoria presso l'istituto scolastico Istituto Comprensivo Capoluogo D D San Nicola La Strada (CE) ed ha superato positivamente il periodo di prova (doc.7).

La Legge di riforma del sistema scolastico, cd. "Legge Buona Scuola", n. 107 del 13.07.2016 ha previsto un Piano Straordinario di mobilità territoriale da attuarsi per l'a.s. 2016/2017 nelle modalità così prescritte dal comma 108 dell'art. 1: *"Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al [decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297](#), e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e*



disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). **Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità' su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale.** Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2015/2016, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati. Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti puo' essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonchè sul contingente di posti di cui al comma 69 del presente articolo. Nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i commi 206 e 207 del presente articolo ” (doc. 27).

Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, è stata disciplinata la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017 (doc. 28).

In data 08.04.2016 è stato sottoscritto CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'a.s. 2016/2017 (doc. 29).



L'Allegato 1 al CCNI disciplina l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo e, con riferimento alla fase C, scandisce il seguente ordine delle operazioni e dei movimenti:

- a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto;
- b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;
- b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;
- c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto;
- d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto;
- e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza

Il CCNI, rimarca che *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. **L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO.** A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

La ricorrente ha partecipato al Piano straordinario di assunzione, fase C, previsto dall'art. 1, comma 98, della Legge n. 107 del 13.07.2015 (cd. Buona Scuola), inoltrando rituale domanda con sistema telematico (doc. 1).



In particolare, nel contesto della domanda, la ricorrente ha dichiarato:

- 10 anni di servizio pre ruolo (lettere B e B2 della Tabella B) con diritto all'attribuzione di punti 30 (3 x 10)
- idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza (lettera A della Tabella A, III – titoli generali) con diritto all'attribuzione di punti 12.

Per un totale di punti 42 più 6 punti per il ricongiungimento al coniuge (Campania Ambito 07).

Alla domanda la ricorrente ha allegato lo "Allegato D", nel quale è stato indicato tutto il servizio pre ruolo prestato e gli istituti scolastici di riferimento, nonché la dichiarazione multipla (doc. 2).

Presentata la domanda via web, è stato inoltrato alla ricorrente dall'Ufficio Scolastico Provinciale Caserta, modulo avente ad oggetto "domanda di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale" con la seguente precisazione "ai fini della valutazione della domanda in oggetto da lei presentata verranno presi in considerazione di seguenti punteggi:" seguiva l'indicazione del punteggio attribuito e del documentale e delle dichiarazioni prese in considerazione (doc.3).

La scheda riepilogativa ha attribuito alla Maiello: Punteggio base di: 15 più il punteggio aggiuntivo di 6 punti per il Comune di ricongiungimento.

I 15 punti sono assegnati prendendo in considerazione: (i) 1 anno di servizio pre ruolo; (ii) l'idoneità conseguita a seguito di superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza o a ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza.



Sono stati illegittimamente ed ingiustificatamente non conteggiati 9 anni di servizio pre ruolo prestato dalla ricorrente presso istituti paritari con illegittima detrazione di punti 27.

Nel contesto della domanda, la ricorrente, così come prescritto dalla normativa, dal CCNI e dall'O.M. ha individuato i 100 Ambiti di preferenza.

Si riportano, in ordine di trascrizione nella domanda, i primi 30 Ambiti prescelti dalla ricorrente:

Campania Ambito 7,
Campania Ambito 10,
Campania Ambito 8
Campania Ambito 9,
Campania Ambito 11,
Campania Ambito 18,
Campania Ambito 17
Campania Ambito 19
Campania Ambito 20
Campania Ambito 21
Campania Ambito 12
Campania Ambito 13
Campania Ambito 14
Campania Ambito 16
Campania Ambito 04
Campania Ambito 05
Campania Ambito 06
Campania Ambito 25



Campania Ambito 24

Campania Ambito 28

Campania Ambito 23

Campania Ambito 26

Campania Ambito 27

Lazio Ambito 21

Lazio Ambito 22

Lazio Ambito 23

Lazio Ambito 17

Lazio Ambito 18

Lazio Ambito 19

Lazio Ambito 20

Si precisa che i primi 5 ambiti prescelti dalla ricorrente rientrano nella Provincia di Caserta.

In data 29.07.2016 sono stati pubblicati gli elenchi della mobilità straordinaria a.s. 2016/2017 nei quali, per ciascun docente, è indicato il punteggio attribuito e l'Ambito territoriale di assegnazione.

Alla sig.ra Maiello è stato attribuito punteggio 15 ed è stata assegnata all'Ambito Lombardia 0024 (Provincia di Milano) (doc.9).

Si precisa sin d'ora che l'Ambito Lombardia 24 non è stato indicato dalla Maiello nelle 100 preferenze espresse, né, tampoco, è stata indicata la Provincia di Milano.

Gli Ambiti prescelti dalla ricorrente erano tutti ricompresi, in ordine di preferenza, nelle seguenti Regioni: Campania, Lazio, Toscana, Molise, Puglia.



Alla ricorrente sono stati illegittimamente sottratti punti 27 ed è stata assegnata ad Ambito territoriale non ricompreso tra i 100 indicati nella domanda di mobilità ritualmente presentata.

Si precisa che in data 24 agosto 2016 alla ricorrente è stata comunicata a mezzo mail la sede scolastica assegnata per il triennio 2016/2019, IC VIA PIAVE/VIMODRONE, nel Comune di Vimodrone (MI), dove attualmente presta servizio (doc. 10).

La docente ha presentato istanza di tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 135 del CCNL Scuola del 29.11.2007;

In particolare, nel contesto della richiesta, la docente ha rilevato la illegittimità dell'assegnazione nella Regione Lombardia, Ambito 24, atteso che altri docenti della scuola primaria, in possesso di punteggio inferiore e a parità di altre condizioni, nella fase C delle assunzioni, sono stati assegnati ad Ambiti territoriali della Regione Campania, del Lazio nonché delle altre Regioni indicate dalla Maiello tra le prime preferenze;

Alla richiesta di conciliazione è stato allegato, a titolo esemplificativo, l'elenco degli Ambiti assegnati ad altre docenti.

La richiesta di conciliazione presentata dalla scrivente non è stata presa in considerazione dall'U.S.R per la Campania.

Alla richiesta di conciliazione ha fatto seguito atto stragiudiziale di diffida e messa in mora con cui si intimava l'Amministrazione scolastica a provvedere, nell'immediato, in coerenza con l'entità del punteggio in titolarità della prof.ssa Maiello, ad assegnare alla stessa una sede di servizio in Ambito viciniore al Comune di residenza.

Anche l'atto di diffida non avuto alcun seguito.



Il presente ricorso è teso a rivendicare:

a) i 27 punti illegittimamente sottratti alla ricorrente e, per l'effetto, in coerenza con il maggior punteggio, il diritto all'assegnazione all'Ambito Territoriale ricompreso tra le prime preferenze indicate nella domanda di mobilità;

b) il diritto della ricorrente, anche con punti 15, ad essere assegnata a sede vicinore al Comune di residenza, atteso che, come si dimostrerà, docenti con punteggio inferiore a 15, in assenza di alcuna precedenza, sono stati assegnati negli ambiti prescelti dalla ricorrente tra le preferenze.

Il ricorso si affida ai seguenti

MOTIVI

SUL FUMUS BONI JURIS

1) VIOLAZIONE LEGGE N. 62 DEL 10.03.2000 - VIOLAZIONE ART. 2, COMMA 2, DEL D.L. N. 25572001 CONVERTITO IN LEGGE 02.08.2001 N. 333 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 40 DEL D.LGS. N. 165 DEL 2001 SS.MM.II. – VIOLAZIONE ART. 1339, 1418, 1419 C.C. – NULLITA' DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA ALLA “NOTE COMUNI” ALLEGATE AL CCNI DELL’08.04.2016 IN PARTE QUA STABILISCE “IL SERVIZIO PRESTATO NELLE SCUOLE PARITARIE NON E’ VALUTABILE IN QUANTO NON RICONOSCIBILE AI FINI DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA”

L’Ufficio Scolastico Regionale non ha riconosciuto alla ricorrente il punteggio per i 9 anni di servizio pre ruolo, prestato dalla docente presso la



Scuola Primaria Paritaria “Jean Piaget” via Firenze, San Nicola La Strada (CE).

Servizio indicato dalla docente nella domanda di mobilità, analiticamente descritto nello “Allegato D”.

Le “Note Comuni alla Tabelle dei Trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo” allegate al CCNI dell’08.04.2016, quanto alla valutazione del servizio pre ruolo di cui alla Lettera B) della Tabella “anzianità di servizio” prevedono quanto segue *“il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie che hanno mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie”*.

La ricorrente ha prestato servizio presso l’Istituto scolastico “Jean Piaget s.r.l.” scuola dell’infanzia e primaria paritaria, per la scuola paritaria, posto comune, per circa 9 anni scolastici.

La Scuola Jean Piaget è istituzione scolastica paritaria giusta decreto di parità n. 12/E del 07.01.2004.

Si impugna in questa sede la disposizione contenuta alle “Note Comuni alla Tabelle dei Trasferimenti a domanda e d’ufficio e dei passaggi delle scuole dell’infanzia, primaria, secondaria di I grado e degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica e del personale educativo” allegate al CCNI dell’08.04.2016, in parte qua stabilisce *“il servizio prestato nelle*



scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera”.

Tale disposizione si pone in aperto contrasto con l’art. 2, comma 2, secondo periodo del D.L. n. 255/2001, convertito in Legge n. 333 del 02.08.2001, che, nel disciplinare il regime delle graduatorie permanenti del personale docente (oggi GAE), prevede che “.... *I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”.*

La legge n. 62 del 2000 disciplina la parità scolastica e le disposizioni sul diritto allo studio e all’istruzione e inserisce a pieno titolo le scuole paritarie nel “sistema nazionale di istruzione” al pari delle scuole statale e degli enti locali.

Il riconoscimento della parità scolastica avviene previa verifica dei requisiti prescritti dal legislatore che la scuola si impegna a mantenere, pena revoca della parità, segnatamente:

- a) un progetto educativo in armonia con i principi della Costituzione; un piano dell'offerta formativa conforme agli ordinamenti e alle disposizioni vigenti; attestazione della titolarità della gestione e la pubblicità dei bilanci;*
- b) la disponibilità di locali, arredi e attrezzature didattiche propri del tipo di scuola e conformi alle norme vigenti;*
- c) l'istituzione e il funzionamento degli organi collegiali improntati alla partecipazione democratica;*
- d) l'iscrizione alla scuola per tutti gli studenti i cui genitori ne facciano richiesta, purché in possesso di un titolo di studio valido per l'iscrizione alla*



classe che essi intendono frequentare;
e) l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio;
f) l'organica costituzione di corsi completi: non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe;
g) personale docente fornito del titolo di abilitazione;
h) contratti individuali di lavoro per personale dirigente e insegnante che rispettino i contratti collettivi nazionali di settore.

L'art. 2, comma 2, del D.L. n. 255/2001 è norma primaria imperativa e, in quanto tale, non può essere derogata dalla Contrattazione collettiva integrativa.

L'art. 40, comma 1, ultimo capoverso prevede che “*Nelle materie relative alle sanzioni disciplinari, alla valutazione delle prestazioni ai fini della corresponsione del trattamento accessorio, della mobilità e delle progressioni economiche, la contrattazione collettiva è consentita negli esclusivi limiti previsti dalle norme di legge*”.

Il comma 3 quinquies dell'art. 40 citato prevede che “*(...)**Nei casi di violazione dei vincoli e dei limiti di competenza imposti dalla contrattazione nazionale o dalle norme di legge, le clausole sono nulle**, non possono essere applicate e sono sostituite ai sensi degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile*”.

La clausola contenute alla Note Comuni allegate al CCNI dell'08.04.2016 in parte qua esclude la valutazione del servizio prestato nelle scuole paritarie ai fini della anzianità di servizio, si pone in contrasto, violandola, con l'art. 2,



comma 2, della Legge n. 333/2001 nonché con la normativa afferente la parità scolastica e, pertanto, è da considerarsi nulla ai sensi degli articoli 1339, 1419 e 1419 c.c. e va sostituita con la disposizione normativa imperativa violata.

Ne discende che per la mobilità 2016/2017 deve essere considerato ai fini dell'attribuzione dei punti di cui al punto B della Tabella "Anzianità di servizio" allegata al CCNI dell'08.04.2016 anche il servizio pre ruolo prestato presso gli istituti scolastici paritari.

Sul punto, il diritto dei docenti che hanno partecipato alla mobilità 2016/2016 ex CCNI dell'08.04.2016 al riconoscimento del punteggio per gli anni di servizio svolti presso le scuole paritarie e, per tale via, la nullità della clausola contenuta nelle note alla Tabella allegata al CCNI citato, è stato espressamente sancito dal Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, con ordinanza, n. 16877/2016 del 06/09/16; dal Tribunale di Mantova, Giudice Gerola Simona, n. 1731 del 08.11.2016).

Del resto, si evidenzia che l'insegnante Maiello è stata assunta nella fase C del Piano Straordinario di assunzione (art. 1, comma 96 e 98 lettera C, della legge n. 107/2015), con decorrenza giuridica 01.09.2015, quale docente a tempo indeterminato di scuola statale, per scorrimento della GAE e tenuto conto della posizione e del punteggio in essa detenuto dalla ricorrente.

Si ricorda che la dott.ssa Maiello, alla data di pubblicazione della Legge n. 107 del 13.07.2015, era inserita nella graduatoria ad esaurimento in posizione 189 con punti 123; nel punteggio è conteggiato anche il servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie.



Non si comprende perché, in fase di mobilità straordinaria, coloro che erano inseriti nelle GAE con anni ed anni di precariato, devono vedersi sottratto punteggio, di contro, determinante e, dunque, pienamente considerato nella fase della assunzione a tempo indeterminato.

Si evidenzia che le tabelle di valutazione titoli dei concorsi di merito del personale docente hanno contemplato l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado.

Da ultimo si allega il Bando di concorso del 23.02.2016 a riprova di quanto dedotto.

Nel caso che occupa, la ricorrente ha prestato servizio presso la Scuola Primaria Paritaria "Jean Piaget" posto comune, per circa 9 anni scolastici, come provato dai certificati che si allegano, segnatamente:

dal 12.09.2005 al 10.06.2006 – a.s. 2005/2006

dal 12.09.2006 al 12.04.2007 – a.s. 2006/2007

dal 01.09.2007 al 30.06.2008 – a.s. 2007/2008

dal 01.09.2008 all'11.05.2009 – a.s. 2008/2009

dal 01.09.2009 al 30.06.2010 – a.s. 2009/2010

dal 01.09.2010 al 30.05.2011 – a.s. 2010/2011

dal 12.09.2011 al 15.06.2012 – a.s. 2011/2012

dal 10.09.2012 al 08.06.2013 – a.s. 2012/2013

dal 16.09.2013 al 30.05.2014 – a.s. 2013/2014 (doc. n. 13, 14, 15).

Ne discende il diritto della ricorrente al riconoscimento del punteggio per tutto il servizio pre ruolo prestato presso la scuola paritaria, ovvero punti 27 (3 x 9) e, per l'effetto, il diritto della ricorrente a partecipare alla procedura di mobilità a.s. 2016/2017 con punti 42.



2) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 107 DEL 13.07.2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 436 DEL D.LGS. N. 297 DEL 16.04.1994 – VIOLAZIONE CCNI DELL’08.04.2016 – VIOLAZIONE O.M. N. 241 DELL’08.04.2016 – VIOLAZIONE ARTT. 3, 32 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 DELLA LEGGE N. 241 DEL 1990 SS.MM.II. – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO

Il comma 108 della Legge n. 107 del 13.07.2015 ha disposto la partecipazione al Piano Straordinario di mobilità a.s. 2016/2017 dei docenti, come la ricorrente, assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano Straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), Legge 107/2015 e assegnati su sede provvisoria per l’a.s. 2015/2016.

L’O.M. n. 241 dell’08.04.2016 disciplina “la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2016/2017”.

L’art. 3, comma 1, dell’O.M. prevede che *“Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarità o di assunzione e presentarle al dirigente scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui presta servizio attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR”*.

I commi 7 e 8 precisano *“7. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità dell’interessato (1); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o l’ufficio presso il quale il richiedente presta servizio*



per comando, assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarità (3). Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati.

8. I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17".

L'art. 4, comma 2, dell'ordinanza citata prevede che "Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli reperibili nel sito Miur nell'apposita sezione MOBILITA' 16/17".

Il comma 4 del medesimo articolo, sancisce "La valutazione delle esigenze di famiglia e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validità di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione".

L'art. 9, comma 10 dell'O.M., in tema di preferenze, prevede che "Nella fase C e D le preferenze sono espresse solo per ambiti o per province: è possibile esprimere sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e sino a 100 per le province. Il personale immesso in ruolo ai sensi del comma 98 dell'art 1 della legge 107/15 lettera b) dovrà indicare tutti gli ambiti nazionali, utilizzando sino a 100 preferenze per gli ambiti territoriali e, per i restanti, i codici sintetici delle province, all'interno delle quali l'ordine degli ambiti



seguirà la catena di prossimità definita dai competenti Uffici scolastici regionali”

La ricorrente, proveniente da GAE, ha partecipato alla Fase C delle assunzioni, disciplinata dall’art. 6 del C.C.N.I.

L’Allegato 1 al CCNI dell’08.04.2016 disciplina le modalità di assegnazione degli Ambiti territoriali ed il criterio al quale il MIUR si sarebbe dovuto attenere nel definire le assegnazioni.

L’Allegato 1 al CCNI disciplina l’ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo e, con riferimento alla fase C, scandisce il seguente ordine delle operazioni e dei movimenti:

“a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3) dell’art. 13 del presente contratto;

b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: genitori di disabile;

b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 13 del presente contratto: assistenza familiari;

c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell’art. 13 del presente contratto;

d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 13 del presente contratto;

e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza”.

Il CCNI, rimarca che **“per ciascuna delle operazioni l’ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente**



contratto. L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica".

Dunque, il CCNI, in coerenza con la Legge 107/2015 e l'O.M. n. 241 del 2016, impone che l'assegnazione dell'Ambito vada effettuata considerando la graduazione dei punteggi per ogni preferenza prescelta; laddove per preferenza si intende l'Ambito territoriale indicato nella domanda, a prescindere dall'ordine di collocazione dato dalla docente.

L'assegnazione della docente ad ambito deve, dunque avvenire: i) **su ambito prescelto ed individuato dalla docente nella domanda di mobilità**; ii) **in virtù del punteggio posseduto, assegnato in attuazione della Tabella di valutazione dei titoli e del servizio allegata al CCNI**; iii) **nel rispetto dell'ordine di graduatoria dato dal più alto punteggio per ogni singolo ambito opzionato**.

L'assegnazione della prof.ssa Maiello ad Ambito Lombardia 24, è avvenuta in aperta violazione delle regole dettate dalle disposizioni, normative e regolamentari, appena richiamate, ciò in quanto:

a) la ricorrente è stata assegnata ad Ambito territoriale non ricompreso tra gli ambiti indicati nella domanda di partecipazione alla mobilità; al riguardo si ribadisce che la ricorrente aveva individuato 85 Ambiti e 25 Province, tra le quali non era ricompreso alcun ambito della Lombardia. L'O.M. n. 241 del 2016 prevede che nelle ipotesi di mancata indicazione di tutte le 100 preferenze, il sistema le avrebbe integrate d'ufficio secondo il criterio della prossimità. La ricorrente ha prescelto tutti ambiti rientranti nelle seguenti



province: Campania, Lazio, Toscana, Molise, Puglia. La Lombardia non può considerarsi Ambito prossimo a quelli individuati dalla ricorrente, poiché distante oltre 800 KM dal Comune di residenza della ricorrente.

b) l'assegnazione non è avvenuta nel rispetto del punteggio posseduto, in virtù di una graduatoria. Dalla mera visione degli elenchi di mobilità pubblicati dal MIUR in data 29.07.2016, si evince che numerose docenti con punteggio inferiore a quello posseduto dalla ricorrente e in assenza di diritto a precedenza, sono state assegnate ad ambiti prescelti dalla ricorrente tra le prime 30 preferenze.

Evidente l'illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'Ambito Lombardia 24 e provato il diritto della stessa ad essere assegnata ad Ambito inserito nella domanda di partecipazione in virtù del punteggio posseduto.

Evidente la violazione, nel caso di specie, del criterio contemplato all'Allegato 1 al CCNI dell'08.04.2016 che, nel disciplinare l'ordine delle operazioni nei trasferimenti e nei passaggi del personale docente ed educativo, con riferimento alla fase C – fase che interessa la ricorrente - scandisce il seguente ordine delle operazioni e dei movimenti: *“per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla Tabella di valutazione dei titoli, allegata al presente contratto. L'ORDINE IN CUI VENGONO ESAMINATE LE RICHIESTE È DATO DAL PIÙ ALTO PUNTEGGIO. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Criterio del più alto punteggio, sancito dal Legislatore per tutte le procedure di mobilità interessanti il pubblico impiego, e cristallizzato, per il comparto



scuola, ai commi 100 e 101 della Legge 10/2015, nonché all'art. 436 del D.lgs. n. 297 del 1994 ss.mm.ii.

Si precisa che l'intera procedura di mobilità territoriale è stata governata da un "algoritmo" i cui criteri di programmazione e le conseguenti operazioni di mera elencazione del personale destinatario di mobilità territoriale, con correlato punteggio, risultano a tutt'oggi incomprensibilmente oscurati dal MIUR.

La conclusione del poderoso procedimento, con le gravi anomalie che lo hanno connotato e che sono state accertate dalla stessa Amministrazione con l'accoglimento – anche se parziale - delle richieste conciliative, avrebbe imposto al MIUR di rendere noti i criteri procedurali di programmazione della fase informatizzata.

Nel caso in esame, le operazioni informatizzate hanno palesemente violato:

- i) i criteri e le modalità di gestione del procedimento della mobilità nazionale e segnatamente l'art. 1, comma 100, della Legge n. 107/2015, in parte qua ha fissato a chiare lettere il criterio inderogabile dello scrutinio delle domande in base al maggior punteggio e, quindi, l'obbligo di una graduazione preventiva degli aspiranti alla mobilità in base ai punteggi posseduti;
- ii) l'Allegato 1 al CCNI dell'08.04.2016 in parte qua, nel disciplinare le operazioni di mobilità della Fase C, ambiti nazionali, inderogabilmente prevede che l'ordine di esame delle richieste e della conseguente attribuzione delle sedi è dato dal più alto punteggio;
- iii) l'obbligo generale di trasparenza codificato dagli art. 1 e 3 della Legge n. 241 del 1990 ss.mm.ii.



Restano dimostrati i gravi profili di illegittimità dei provvedimenti recanti la scelta di gestione informatizzata della procedura ed i criteri materialmente ed effettivamente utilizzati.

Ne discende la illegittimità dell'assegnazione – d'ufficio - della ricorrente alla regione Lombardia, Ambito 024 e il diritto della Maiello, con punteggio 15, e senza considerare i 27 punti illegittimamente sottratti, ad essere assegnata ad Ambito territoriale tra quelli individuati alle prime preferenze.

Le illegittimità commesse dal Ministero e dagli Uffici Scolastici nella formulazione degli elenchi della mobilità 2016/2017 hanno viziato anche le procedure attivate dalla P.A. nell'esitare le domande di conciliazione ex art. 135 del CCNL Scuola.

Invero, come visionabile sul sito istituzionale dell'U.S.R. per la Campania e del CSA delle provincie della Campania, per molti di tali docenti l'Amministrazione scolastica ha optato per la conciliazione, offrendo a coloro che hanno avanzato richiesta di conciliazione, l'opportunità di ottenere una sede diversa, prossima alle prime opzioni di preferenza.

Tra tali liste di docenti convocate per la conciliazione, figurano, altresì, docenti in possesso di punteggio ben inferiore a quello posseduto dalla docente Maiello, punti 42

Non è dato comprendere quali siano i criteri seguiti dall'U.S.R. nella scelta dei docenti ai quali proporre una conciliazione tuttavia, è palese che una scelta di tipo discrezionale o, comunque, arbitraria, sia altamente lesiva dei principi di correttezza, trasparenza e buon andamento determinando tra tutti i docenti una gravissima ed ingiusta disparità di trattamento foriera di azioni di risarcimento per tutti i danni subiti e subendi.



L'elisione, anche nella sede della soluzione conciliativa, dei criteri di scelta individuati dal CCNI e, segnatamente, la graduazione tra gli aventi diritto in termini di poeriorità di punteggio per titoli, aggrava le anomalie macroscopiche che stigmatizzano la procedura di assegnazione di sede nella fase C la cui esistenza è indiscutibilmente ed implicitamente riconosciuta dalla definizione in via stragiudiziale delle irregolarità denunciate con le richieste di conciliazione.

Non avendo osservato l'Amministrazione il criterio dell'ordine di graduatoria stilata in conformità con i punteggi conseguiti in applicazione alla Tabella allegata al CCNI, i gravi errori di programmazione dell'algoritmo, ripianabili in sede conciliativa, imponevano all'esito della scadenza dei termini per l'inoltro delle richieste di conciliazione, di attenersi ai criteri del CCNI predisponendo, per l'effetto, ai predetti fini, la graduatoria degli aspiranti con esame delle richieste in base al criterio del più alto punteggio.

La esclusione della docente Maiello dagli aventi titolo alla conciliazione, immotivata ed ingiustificata, in presenza di docenti assegnatari di diversa e viciniore assegnazione, sebbene in possesso di deteriore punteggio, aggrava a dismisura le eclatanti, reiterati, violazioni delle disposizioni di contratto collettivo, con conseguenti gravi pregiudizi e lesione dei diritti della docente e ripercussioni sull'efficacia ed efficienza del servizio scolastico.

Si insiste per l'accoglimento.

3) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE N. 107 DEL 13.07.2015 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 436



**DEL D.LGS. N. 297 DEL 16.04.1994 – VIOLAZIONE CCNI
DELL’08.04.2016 – VIOLAZIONE O.M. N. 241 DELL’08.04.2016 –
VIOLAZIONE ARTT. 3, 32 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE
DEL GIUSTO PROCEDIMENTO**

Perché l’art. 1, comma 108, della Legge n. 107 del 2015, nel disciplinare il Piano Straordinario di mobilità nazionale a.s. 2016/2017, prevede che la mobilità è disposta “su tutti i posti vacanti dell’organico dell’autonomia” e, in particolare, per i docenti partecipanti alla cd. “Fase C” della mobilità, prevede la partecipazione “su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale”. Il MIUR, di contro, non ha proceduto all’assegnazione di tutti i posti vacanti per ogni ambito.

Ed invero, all’indomani della pubblicazione degli elenchi delle assegnazioni gli Uffici Scolastici Regionali hanno reso noto il prospetto dei posti residui dopo le operazioni di mobilità.

Dalla consultazione dei prospetti dell’Ambito Territoriale della Provincia di Napoli e di Caserta emerge l’esistenza di numerosi posti residui su posto Comune. (doc. 19 e 18).

Solo sulla Provincia di Caserta, risultano residui oltre 60 posti, di cui 18 nell’Ambito 07, posto comune; prima scelta della ricorrente (doc. n. 19).

Sulla Provincia di Napoli risultano più di 40 posti residui (doc. 17).

Lo stesso dicasi per Salerno e Benevento (doc. n. 25 e 26).

Non si comprende perché la ricorrente, nonostante l’esistenza di numerosi posti residui a seguito delle operazioni di mobilità su ambiti prescelti tra le prime preferenze, sia stata assegnata ad Ambito territoriale non inserito nelle preferenze e distante migliaia di chilometri da casa.



Da qui ulteriore profilo di illegittimità della procedura di mobilità ex art. 1 comma 108 della Legge n. 1707/2016.

4) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 1, COMMA 73 E 108, DELLA LEGGE N. 107 DEL 13.07.2015 –VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 399 T.U. N. 297 DEL 16.04.1994 - VIOLAZIONE ARTT. 3, 32 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE ART. 14 DELLE PRELEGGI - VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – DISPARITA’ DI TRATTAMENTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE - CONTRADDITTORIETA’ ED IRRAGIONEVOLEZZA

Il comma 108 della Legge n. 107 del 13.07.2015 individua specificamente i docenti destinatari del Piano Straordinario di mobilità, segnatamente:

- 1) con priorità, *“i docenti assunti a tempo indeterminato entro l’anno scolastico 2014/2015”*;
- 2) successivamente, *“i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016”*; ovvero i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all’articolo 1, comma 605, lettera c) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

La ricorrente ha partecipato alla mobilità straordinaria in quanto assunta a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 01.09.2015, in attuazione dell’art. 1, comma 98, lettera C) della Legge n. 107/2015, poichè iscritta a pieno titolo nelle GAE del personale docente di cui all’art. 1, comma 605,



lettera c) della Legge n. 296 del 2006 (art. 1, comma 96, lettera b), Legge n. 107/2015).

Dalla lettura degli elenchi di mobilità a.s. 2016/2017, si evince che il MIUR ha proceduto alle assegnazioni con il seguente ordine di priorità:

1) fase dedicata al “Trasferimento interprovinciale docenti assunti entro il 2014/2015”, ovvero le categorie espressamente indicate al comma 108 citato;

2) fase dedicata alla “Assegnazione ambito provinciale”; in tale fase sono stati inseriti docenti, perverò, non destinatari del Piano straordinario di mobilità a.s. 2016/2017 e, pertanto, illegittimamente ammessi a partecipare alla procedura di mobilità con precedenza rispetto ai docenti di Fase C;

3) Fase dedicata alla “Assegnazione Ambito Nazionale”, cd. FASE C, ex art. 6 del CCNI dell’08.04.2016, alla quale hanno partecipato i docenti, come la ricorrente, di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del Piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l’anno scolastico 2015/2016.

Si censura l’illegittimo inserimento nel piano straordinario di mobilità 2016/2017 di docenti non espressamente individuati dalla disposizione legislativa di cui al comma 108 della Legge 107/2015 e, pertanto, la illegittimità dell’O.M. n. 241 del 2016 e del CCNI dell’08.04.2016 in parte qua hanno consentito la partecipazione, con precedenza, alla procedura di mobilità di docenti non legittimati.

La finalità della procedura di assunzione straordinaria disciplinata dalla Legge cd “Buona Scuola”, è la copertura di tutti i posti comuni e di sostegno dell’organico di diritto, risultati vacanti e disponibili all’esito delle



operazioni di immissione in ruolo effettuate per l'anno scolastico 2015/2016 ai sensi dell'art. 399 del T.U. 297/1994, nonché la copertura dei posti di cui alla Tabella 1, allegata alla Legge n. 107/2015 ripartiti per gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria per tipologia di posto e per regioni.

In particolare, l'ordine di sequenza delle fasi relative al piano straordinario di assunzioni è così scandito dall'art. 1, comma 98, della Legge n. 107 del 2015: *“Al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate: a) i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), sono assunti entro il 15 settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto di cui al primo periodo del comma 95, secondo le ordinarie procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, di competenza degli uffici scolastici regionali;*

b) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 6, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nella fase di cui alla lettera a) del presente comma, sono assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti vacanti e disponibili in organico di diritto che residuano dopo la fase di cui alla lettera a), secondo la procedura nazionale di cui al comma 100;

c) in deroga all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, i soggetti di cui al comma 96, lettere a) e b), che non risultano destinatari della proposta di assunzione nelle fasi di cui alle lettere a) o b) del presente comma, sono



assunti, con decorrenza giuridica al 1° settembre 2015, nel limite dei posti di cui alla Tabella 1, secondo la procedura nazionale di cui al comma 100.”

La fase cd. Zero ricomprende le operazioni di immissione in ruolo effettuate dal MIUR per il medesimo anno scolastico 2015/2016 nelle modalità ordinarie, quindi, nel rispetto dell’art 399 del T.U. n. 297/1994 ove, al terzo comma, è previsto che *“3. I docenti immessi in ruolo non possono chiedere il trasferimento ad altra sede nella stessa provincia prima di due anni scolastici e in altra provincia prima di tre anni scolastici. La disposizione del presente comma non si applica al personale di cui all'articolo 21 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e al personale di cui all'articolo 33, comma 5, della medesima legge.”*

La ricorrente, che non è stata convocata per la assunzione in fase zero e/o in fase A, è stata assunta in ruolo in fase C.

Il comma 108 dell’art. 1, della Legge 107/2015, testualmente prevede che *“Per l'anno scolastico 2016/2017 e' avviato un piano straordinario di mobilita' territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilita' per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98,*



lettere b) e c). Successivamente, i docenti di cui al comma 96, lettera b), assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c), e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale. Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016, i docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015, anche in deroga al vincolo triennale sopra citato, possono richiedere l'assegnazione provvisoria interprovinciale. Tale assegnazione puo' essere disposta dal Ministero dell'istruzione, dell'Università' e della ricerca nel limite dei posti di organico dell'autonomia disponibili e autorizzati.”

La deroga al vincolo triennale contemplato dal comma 3 dell'art. 399 del T.U. 297/1994, è limitata, come si evince dal dato testuale, ai soli docenti assunti a tempo indeterminato entro l'a.s. 2014/2015.

Il comma 196, della Legge n. 107/2015 **sancisce l'inefficacia delle norme e delle procedure “contenute nei contratti collettivi contrastanti con quanto previsto dalla presente legge”.**

Con ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016 sono state tratteggiate le modalità di attuazione del piano straordinario di mobilità recepite dal CCNI siglato in pari data con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

La mobilità disciplinata dall'ordinanza ministeriale e dal contratto collettivo ricomprende categorie di personale docente non individuate dalla normativa di riforma di rango primario.



Con Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.04.2016, è stata disciplinata la mobilità del personale docente educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017.

Le disposizioni contemplate nell'O.M. cit. delineano le modalità di applicazione delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016/2017.

L'Ordinanza ministeriale individua quali destinatari della mobilità i docenti inseriti nelle graduatorie di merito del concorso bandito con D.D.G. n. 80/2012, neoassunti in fase 0 e in fase A, risultati idonei all'esito della predetta procedura concorsuale, non ricompresi tra i destinatari del Piano Straordinario di mobilità territoriale e professionale disciplinato dal comma 108, dell'art. 1 della Legge cd. "Buona Scuola".

La previsione di inserire in fase A.2 ed in fase D gli assunti nell'a.s. 2015/2016 in fase Zero ed A dalla graduatorie di merito viola i limiti imposti dalle disposizioni a carattere straordinario contemplate dalla Legge 107 del 2015, essendo la deroga limitata espressamente ed esclusivamente alle categorie di personale ivi contemplate e segnatamente ai docenti assunti a tempo indeterminato estro l'a.s. 2014/2015.

In data 08.04.2016 è stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo recante disciplina della mobilità del personale della scuola.

L'art. 3 del CCNI disciplina la mobilità territoriale a domanda e d'ufficio.

La disposizione pattizia prima richiamata prevede che *"1. A decorrere dall'anno scolastico 2016/17 il personale che partecipa alle operazioni di mobilità è assegnato agli ambiti territoriali di cui all'art. 1 comma 66 della legge 107/15, fatto salvo quanto previsto dai successivi commi.*



2. *Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità.*
3. *In attuazione di quanto previsto dall'art. 1 comma 108 della legge 107/15 il personale docente assunto in ruolo sino all'anno scolastico 2014/15 può produrre domanda di trasferimento in deroga a quanto previsto dall'art. 399 comma 3 del dlgs 297/94 come modificato dalla legge n. 124/99 e dall'art. 15 comma 10 bis del D.L. 104/2013 convertito dalla legge 128/13.*
4. *il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti*
5. *Il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 mediante le procedure di cui all'articolo 399 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 su sede provvisoria (fasi 0 e A del piano assunzionale), al fine di ottenere la sede definitiva nell'ambito della provincia di titolarità, partecipa alla fase A punto 2 di cui all'art. 6*
6. *Il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale.*
7. *Il personale docente assunto in ruolo nell'anno scolastico 2015/16 nelle more del coordinamento normativo previsto dall'art. 1 commi 180 e 181 della legge 107/15 può partecipare al trasferimento per ambiti di altra provincia”.*



L'art. 6, scandisce le fasi dei trasferimenti e dei passaggi e, in particolare, prevede che "FASE A

1. Gli assunti entro il '14/15-compresi i titolari sulla DOS, i docenti in sovrannumero e/o in esubero e coloro che hanno diritto al rientro entro l'ottennio-potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B.

Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

FASE B

1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli



stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012, indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

FASE C

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della



mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza;

FASE D

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.

2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1

3. Per le sezioni attivate presso le sedi ospedaliere e carcerarie, per i posti speciali di infanzia e primaria in caso di possesso dei previsti requisiti e per le sedi di organico dei centri provinciali per l'educazione degli adulti nonché dei corsi serali negli istituti secondari di secondo grado è possibile esprimere la disponibilità per tali tipologie di posti per ciascun ambito territoriale, tenendo conto di quanto previsto dal comma 4 dell'art 26 e dall'art. 29 e 30".

La deroga al vincolo triennale di permanenza in provincia imposto dall'art. 399 del T.U. 297/1994, norma, quest'ultima, di carattere e portata generale, estesa ai docenti assunti in fase Zero ed A a decorrere dall'a.s. 2015/2016, è scelta di favore non contemplata dalla norma di



rango primario che essendo norma speciale è soggetta a interpretazione ed applicazione restrittiva come previsto all'art. 14 delle Preleggi.

La scelta, cristallizzata nell'O.M. e recepita dalla contrattazione collettiva, antepone il soddisfacimento di esigenze personali e familiari di alcuni docenti, a discapito di altri, alle esigenze di continuità scolastica con conseguente grave lesione dei principi di imparzialità e buon andamento sanciti dalla Carta Fondamentale.

Le modalità decise dal Ministero in palese violazione di inderogabili limiti fissati dalla Legge di riforma ha fatto sì che i posti di potenziamento occupati dagli assunti in fase B e C, fossero considerati già all'atto dell'attivazione della fase A vacanti e disponibili, ossia privi di titolare ed all'esito delle operazioni occupati da docenti idonei alla procedura concorsuale ed assunti in fase Zero ed A con punteggio di gran lunga inferiore a quello posseduto dai docenti, come le ricorrenti, già inseriti nelle graduatorie ad esaurimento.

*** **

A) Di seguito l'elencazione degli Ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità ed assegnati a docenti con punteggio inferiore ed in assenza di diritto di precedenza: si prende in considerazione per la ricorrente il punteggio **15** e si considerano esclusivamente i **trasferimenti nazionali**:

PROVINCIA DI ROMA:

Ambito Territoriale 1 (32ma preferenza della ricorrente):

Zeppetelli Rosaria (data di nascita 22.03.1978), punti 15;

Sfrezzaichini Valentina, punti 3;



Ambito territoriale 2 (31ma preferenza):

Sirufò Annunziata, punti 3

Papa Carla, punti 12

Ambito Territoriale 4 (34 ma preferenza):

Valente Antonietta, punti 13

Teoli Anna Maria, punti 12

Ambito Territoriale 6 (36ma preferenza):

Esposito Marianna (16.05.1971) , punti 15

Scocca Ornella, punti 6

Ambito Territoriale 7 (37 ma preferenza):

Valente Giuseppina Daniela, punti 9

Trabasso Angela, punti 12

Ambito Territoriale 8 (38ma preferenza):

Santaniello Monica, punti 7

Spanò Maria, punti 0

Russo Maria, punti 7

Ambito Territoriale 10 (40ma preferenza della ricorrente):

Verzuto Giorgina, punti 12

Saraceno Erika, punti 11

Isgrò Rosita, punti 12

Vicale Sistina Ivana, punti 9

Tringale Manuela(20.06.1978), punti 15

Arcidiacono Rosaria, punti 12

B) Di seguito l'elencazione degli Ambiti indicati dalla ricorrente nella domanda di mobilità ed assegnati a docenti con punteggio inferiore ed in



assenza di diritto di precedenza: si prende in considerazione per la ricorrente il punteggio punti 42 (15 + 27 per il servizio presso scuole primarie paritarie) e si considerano esclusivamente i **trasferimenti nazionali**:

PROVINCIA DI LATINA:

Ambito Territoriale 21 (24ma preferenza):

Veza Monica, punti 39

Selvaggio Cristina, punti 33

Rizzato Antonella, punti 30

Ortese Paola, punti 33

Romano Cinzia, punti 31

Pepe Filomena, punti 33

Palumbo Monica, punti 30

Neroni Sandra, punti 39

Giordano Florinda (17.03.1974), punti 42

Greco Simonetta, punti 27

Fiori Ornella, punti 25

Flagiello Maria Antonietta, punti 33

De Cerbo Cristina, punti 36

Corbi Giacinta, punti 39

Benticontri Elvira, punti 33

C) Di seguito l'elencazione degli Ambiti ai quali la ricorrente avrebbe potuto concorrere con punti 15, considerando esclusivamente i **trasferimenti interprovinciali** ovvero quelli che hanno interessato docenti che non avrebbero dovuto partecipare alla mobilità:

PROVINCIA DI CASERTA



Ambito Territoriale 8 (III preferenza):

Marchitelli Ilaria (30.11.1978), punti 15

Di Resta Rosa, (06.08.1974), punti 15

PROVINCIA DI NAPOLI

Ambito Territoriale 13 (12° preferenza)

Di Maro Raffaella, punti 13

Ambito Territoriale 14 (13ma preferenza):

Cafiero Anna, punti 13

Malafrente Maria Rosaria, punti 15

Di Donna Maria Rosaria, punti 12

Nunziata Annalia, punti 12

Iervasi Rosa, punti 13

Torti Stefania, punti 15

D) Di seguito l'elencazione degli Ambiti ai quali la ricorrente avrebbe potuto concorrere con il riconoscimento di punti 42 (15 + 27 per il servizio presso scuole primarie paritarie) considerando esclusivamente i **trasferimenti interprovinciali** ovvero quelli che hanno interessato docenti che non avrebbero dovuto partecipare alla mobilità:

PROVINCIA DI CASERTA:

Ambito Territoriale 7° - prima preferenza:

Cantisani Maria Carmela, punti 39

Di Maio Giovanna, punti 32

Alterisio Carmela, punti 38

Pelosi Carmen, punti 26

Russo Domenica, punti 30



Russo Teresa, punti 38

Solla Adriana, punti 26

Salzillo Angelina, punti 30

Sparano Loredana, punti 37

Turchetto Flora, punti 29

Le elencazioni di cui ai punti A, B, C, D, sono solo esemplificative.

SI richiama l'attenzione dell'Ecc.mo Giudice adito agli elenchi completi di tutti gli ambiti territoriali richiamati, allegati al presente ricorso dove figurano decine e decine di docenti con punteggi inferiori a quello della ricorrente, assegnati ad ambiti da quest'ultima prescelti e espressamente indicati nella domanda di mobilità.

SUL PERICULUM IN MORA

Il fumus emerge dai motivi di ricorso.

Sussiste, altresì, il pregiudizio grave ed irreparabile atteso che le modalità di tenuta della procedura di mobilità, radicalmente distonica e violativa del criterio fissato dalle disposizioni pattizie dell'attribuzione delle sedi nel rispetto del maggior punteggio, ha di fatto inciso sulla vita privata e familiare della ricorrente, oggetto di tutela apprestata dall'ordinamento e dall'art. 8 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle sue libertà fondamentali.

La sede assegnata pregiudica, invero, la possibilità per la ricorrente di adempiere in maniera piena alla sua essenziale funzione familiare, essendo pregiudicata dalla lontananza dal Comune di residenza del nucleo familiare, La docente, di anni 57, è coniugata con il sig. Esposito Achille ed è madre di due figli, Esposito Vittorio ed Esposito Rosa.



I figli della sig.ra Maiello sono entrambi iscritti all'Università, Esposito Vittorio presso la SUN, Seconda Università degli Studi di Napoli, Facoltà Tecnico di Laboratorio Biomedico, e la sig. Esposito Rosa alla Facoltà Di Psicologia Clinica presso la SUN, Seconda Università degli Studi di Napoli, come attestano i pagamenti delle tasse universitarie.

Il marito della sig. Maiello è dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso la Number One, Logistics Group s.p.a., addetto presso il magazzino prodotti definiti di Marcianise (CE) (Cfr. doc.-).

Il sig. Esposito Achille è, inoltre, affetto da sindrome depressiva maggiore con ansia libera e somatizzata e disturbi del sonno in paziente con tendenza al consumo di alcolici, caratterizzata da deflessione del tono dell'umore (con pianto frequente: piange anche in seduta) sintomatologia accertata e relazionata a cambiamenti inaspettati in ambito familiare "che hanno funzionato da evento stressante" (doc. n. 32).

Il marito necessita non solo di assistenza continua ma, altresì, di una serenità familiare e domestica che la illegittima lontananza della moglie non consente.

Evidente, l'irreparabilità per equivalente dei danni derivanti in capo alla ricorrente per effetto delle tempistiche del processo di merito.

A ciò aggiungasi che il trasferimento della ricorrente nella Provincia di Milano determina una "stravolgimento esistenziale" con aggravio di costi, non sostenibili, atteso che la Maiello percepisce uno stipendio di circa 1.300 € mensili con i quali è tenuta a far fronte alle spese per la locazione di immobile e la sopravvivenza in Provincia di Milano nonché per il sostentamento su Napoli dei figli universitari.



Si precisa che la docente Maiello ha presentato domanda di assegnazione provvisoria nella Provincia di Caserta ma, ad oggi, non ha ottenuto la sede provvisoria.

L'intera vicenda oggetto della presente controversie che vede coinvolta la ricorrente e, in particolare, l'allontanamento dal nucleo familiare e da tutte le abitudini di vita di una persona, quale la sig.ra Maiello, che ha già compiuto i 57 anni di età contribuisce ad aggravare le condizioni di salute della stessa con grave ulteriore pregiudizio.

P.Q.M.

Voglia il Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro così provvedere:

- 1) dichiarare la nullità, ovvero accertare e dichiarare la illegittimità della clausola contenuta alla "Note Comuni" allegate al CCNI dell'08.04.2016, in parte qua prevede *"il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E' fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato fino al 31.08.2008 nelle scuole paritarie che hanno mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie"* e per l'effetto disapplicare la clausola e riconoscere il diritto della ricorrente all'attribuzione del punteggio per gli anni di servizio pre ruolo prestati presso la scuola paritaria;
- 2) accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento di punti 42 (+ 6 per il Comune di ricongiungimento) nella graduatoria stilata per il Piano Straordinario di mobilità a.s. 2016/2017 disposto dall'art. 1, comma 108, della Legge n. 107/2015 e per l'effetto:
- 3) accertare e dichiarare il diritto della insegnante Anna Maiello all'assegnazione, in coerenza con il punteggio di 42 punti, ad Ambito



Territoriale Campania A007 o, comunque, ad Ambito territoriale ricompreso, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità, tra le prime preferenze indicate dalla ricorrente;

4) accertare e dichiarare l'illegittimità della previsione del CCNI dell'08.04.2016 e della O.M. n. 241 del 08.04.2016 in parte qua inserisce nel Piano Straordinario di Mobilità a. s. 2016/2017, con priorità rispetto alla Fase C, docenti non ricompresi nella previsione del comma 108 dell'art. 1 della Legge n. 107/2014 e per l'effetto, disapplicarle la previsione con conseguente espunzione dagli elenchi di mobilità dei docenti illegittimamente inseriti;

5) accertare e dichiarare la illegittimità dell'assegnazione della ricorrente all'Ambito Lombardia A024 – Provincia di Milano – e per l'effetto, accertare e riconoscere il diritto della Maiello all'assegnazione ad Ambito territoriale Campania A 07 o, comunque, ad Ambito territoriale ricompreso, nell'ordine indicato nella domanda di mobilità, tra le preferenze indicate dalla ricorrente in coerenza con il punteggio assegnato in sede di mobilità straordinaria, id est punti 15;

6) accertare e dichiarare le illegittimità commesse dalla Amministrazione scolastica nella compilazione degli elenchi di mobilità straordinaria per l'a.s. 2016/2017;

7) per l'effetto riconoscere il diritto della ricorrente alla assegnazione di una delle sedi di servizio ricomprese nell'Ambito Campania A07 ovvero in altro Ambito ricompreso tra le prime preferenze indicate nella domanda di mobilità;



8) con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio con attribuzione ai difensori costituiti per fattone anticipo.

Ai fini fiscali si dichiara il valore indeterminato della presente controversia e si versa C.U. di € 259,00.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono la parte ricorrente indicata nell'epigrafe del presente ricorso

PREMESSO CHE

Il presente ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della insegnante Anna Maiello all'assegnazione nella mobilità straordinaria 2016/2017 per la scuola primaria, posto comune, all'Ambito territoriale Campania A07 ovvero ad altro Ambito territoriale ricompreso tra le preferenze indicate nella domanda di mobilità;

che l'onere della notifica ad eventuali controinteressati presuppone che gli stessi siano obiettivamente individuabili con facilità e certezza;

che i soggetti controinteressati non solo soltanto quelli indicati nel corpo del ricorso, poichè la rielaborazione degli elenchi e della graduatoria, attesi gli evidenti errori commessi, può coinvolgere un numero rilevante ed imprecisato di docenti; i soggetti interessati dalle fasi del piano di assunzioni di cui al comma 98, lettere b) e c) dell'art. 1 della legge n. 107 del 2015 sono chiamati ad esprimere, ai sensi del successivo comma 100, l'ordine di preferenza tra tutte le provincie a livello nazionale, così consentendo a tali soggetti di poter individuare, su tutto il territorio nazionale, più provincie in cui presentare domanda al fine id aumentare le proprie chances di trovarsi in posizione utile per l'assunzione; tutti i



candidati inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, quindi, hanno diritto a concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, con conseguente potenziale interesse contrario di ciascuno di tali candidati all'ampliamento della platea dei soggetti beneficiari del piano di stabilizzazione; ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, dunque, il presente ricorso deve essere notificato ai docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i docenti attualmente inseriti negli elenchi sulla mobilità, come sopra specificati

RILEVATO CHE

La notifica del presente ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del rilevante numero di detti controinteressati;

tutto ciò premesso e ritenuto

FA ISTANZA

Affinché l'Ecc.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione ai sensi dell'art. 151 c.p.c. voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso nei confronti di tutti i docenti controinteressati attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati:

- a) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;
- b) nome di parte ricorrente e indicazione delle Amministrazioni intimare;
- c) indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come "Tutti i docenti inseriti negli elenchi dei trasferimento (provinciali, interregionali e nazionali) del personale docente di ruolo (seconda fase – punto C dell'art. 6 del CCNI dell'08.04.2016) per tutti gli ambiti territoriali del convenuto



Ministero, validi per l'a.s. 106/2017 per la scuola primaria posto comune, che in virtù dell'inserimento corretto e legittimo della ricorrente nei predetti elenchi verrebbero scavalcati in graduatoria, per punteggio, da parte ricorrente ;

d) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto

Avv. Maria Laura Laudadio

Avv. Paola Ammendola

Si allegano e offrono in comunicazione i seguenti documenti:

Ricorso

1. Domanda di partecipazione al Piano Assunzionale Straordinario legge 107/2015 dalla categoria GAE;
2. Allegato D alla domanda di mobilità - dichiarazione titoli generali;
3. Tabella riepilogativa del punteggio assegnato alla ricorrente per la mobilità 2016/2017 – attribuzione punti 15 + 6;
4. Proposta di assunzione ai sensi della Legge n. 107/2015;
5. Accettazione del contratto individuale di lavoro;
6. Contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto il 27.11.2015;
7. Decreto prot. n. 4589 del 27.06.2016 di superamento del periodo di prova;
8. Decreto prot. n. 11164 del 29.07.2016 di pubblicazione sul sito ufficiale dell'Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, Ambito Territoriale di Milano, dell'elenco degli insegnanti di ruolo di scuola primaria che hanno ottenuto il trasferimento per l'a.s. 2016/2017



9. Comunicazione di assegnazione Ambito del 29.07.2016 – Lombardia
Ambito 24
10. Comunicazione di assegnazione sede del 24.08.2014 – I.C. Via Piave
Vimondrone;
11. Istanza di Tentativo di conciliazione ex art. 135 del CCNL Comparto
Scuola 2006/2009;
12. Atto stragiudiziale di diffida e messa in mora;
13. Certificato di servizio scuola Primaria Paritaria “Jean Piaget”;
14. Certificato di servizio scuola Primaria Paritaria “Jean Piaget”;
15. Decreto di parità n. 12/F;
16. Bollettino movimenti docenti scuola primaria Ambito Territoriale di
Napoli
17. Prospetto posti residui dopo le operazioni di mobilità per l’Ambito di
Napoli
18. Bollettino movimenti docenti scuola primaria Ambito Territoriale
Caserta
19. Prospetto posti residui dopo le operazioni di mobilità per l’Ambito di
Caserta, pubblicato il 01.08.2016
20. Bollettino movimenti docenti scuola primaria Ambito Territoriale
Salerno
21. Bollettino movimenti docenti scuola primaria Ambito Territoriale
Avellino
22. Bollettino movimenti docenti scuola primaria Ambito Territoriale
Benevento



23. Bollettino movimenti docenti scuola primaria Ambito Territoriale
Roma
24. Bollettino movimenti docenti scuola primaria Ambito Territoriale
Latina
25. Disponibilità residua Provincia Salerno;
26. Posti residui Provincia di Benevento;
27. Stralcio della Legge n. 107 del 13.07.2015
28. Ordinanza Ministeriale n. 241 del 08.04.2016
29. CCNI dell'08.04.2016
30. Certificato di stato di famiglia
31. Attestazione di contratto di lavoro a tempo indeterminato sig.
Esposito Achille
32. Relazione medico – legale del sig. Esposito Achille
33. Quietanza pagamento tasse universitarie Esposito Vittorio
34. Quietanza pagamento tasse universitarie Esposito Rosa
35. Ordinanza del Tribunale di Mantova n. 1731 del 08.11.2016
36. Ordinanza del Tribunale di Venezia n. 6962/2016
37. Ordinanza del Tribunale di Pavia n. REG. GEN.1416/2016
38. Ordinanza del Tribunale di Napoli del 31.08.2016;

Avv. Maria Laura Rita Laudadio

avv. Paola Ammendola

